

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASTIANINI** e **MALAGODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1984

Norme sulle società di ingegneria

ONOREVOLI SENATORI. — La crescente complessità del lavoro di studio e progettazione di opere di ingegneria, di infrastrutture e di impianti produttivi ha determinato di fatto una evoluzione dell'organizzazione del lavoro di progettazione verso forme sempre più articolate, cui vanno oramai troppo strette le norme della legislazione del 1939 che proibiscono la costituzione di società di ingegneria.

Le società di ingegneria costituiscono una forma moderna di organizzazione dell'attività professionale, che si adatta alla progettazione di opere particolarmente complesse e per cui sono richieste in particolare competenze multidisciplinari; si tratta di un modello organizzativo diffuso nei paesi più industrializzati e che si pone in linea con il progresso tecnologico e la tendenza alla sempre maggiore specializzazione dei professionisti.

Tale modello organizzativo non deve però in nessun modo comprimere l'ambito delle attività professionali dei liberi professionisti

singoli ed associati, nè mortificare il ruolo del professionista dipendente dalle società di ingegneria.

Il presente progetto di legge è diretto ad affrontare in modo equilibrato anche la delicata materia dell'esercizio associato delle professioni attraverso una normativa diretta tra l'altro a incentivare la costituzione di società ed associazioni controllate da ingegneri e architetti professionisti che dovrebbero costituire la risposta dei liberi professionisti alla crescente complessità e interdisciplinarietà del lavoro di progettazione.

Illustriamo qui di seguito il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1. — L'articolo prevede la possibilità per le società per azioni di svolgere, in deroga all'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939, attività di consulenza e progettazione per opere di ingegneria, limitatamente alle opere di grande rilevanza e di particolare complessità tecnica.

In altri termini, nel consentire l'attività delle società di ingegneria, si vuole circoscrivere il loro campo d'azione, nell'ambito in cui la loro presenza risponde a precise esigenze tecniche.

Articolo 2. — La norma liberalizza la costituzione di società di ingegneria sotto qualsiasi forma societaria contemplata dal Codice civile a condizione che la maggioranza del capitale, o dei soci nel caso di società di persone o di associazioni, sia detenuto o costituito da ingegneri ed architetti professionisti.

Alle società di ingegneria e alle associazioni fra professionisti che rispondano al predetto requisito, è consentita qualunque attività di promozione, assistenza, consulenza tecnica, studio e progettazione di opere di ingegneria di qualsiasi tipo e senza alcuna limitazione. Ciò al fine di incentivare al massimo la costituzione di società e associazioni fra professionisti, che in tal modo possono mantenere e sviluppare il loro ruolo tenendo il passo con le esigenze del progresso tecnologico e con la sempre maggiore complessità del lavoro di progettazione.

Articolo 3. — L'articolo prevede che le società e le associazioni fra professionisti devo-

no essere sottoposte a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio professionale di ingegneri ed architetti in quanto applicabili e devono essere iscritte in appositi elenchi tenuti dagli ordini professionali.

Tale norma è diretta a parificare nella misura possibile le attività professionali delle società di ingegneria con quelle dei singoli professionisti.

Articolo 4. — La norma è diretta alla tutela della figura del professionista dipendente delle società di ingegneria che in ogni caso resta soggetto alle norme deontologiche che derivano dall'iscrizione agli albi professionali.

Articolo 5. — L'articolo fa divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione per le prestazioni intellettuali dei professionisti al fine di tutelarne la figura ed il ruolo.

Articolo 6. — L'articolo ribadisce l'equiparazione delle associazioni fra professionisti alle società semplici ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le società per azioni possono svolgere, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, prestazioni di assistenza, consulenza tecnica, promozione, studio e progettazione di grandi opere di ingegneria che prevedono una particolare complessità tecnica e prestazioni multidisciplinari relative agli impianti e alle infrastrutture delle opere medesime.

Dette società debbono nominare un direttore tecnico responsabile nella persona di un ingegnere iscritto all'albo.

Art. 2.

Le società di cui al precedente articolo nonché ogni altra società costituita sotto qualsiasi diversa forma possono svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica, promozione, studio, progettazione di opere di ingegneria senza alcuna limitazione a condizione che la maggioranza delle azioni o del capitale sociale di dette società sia detenuto da ingegneri e architetti, iscritti all'albo, e che ad essi sia, inoltre, garantita la maggioranza dei rappresentanti degli organi collegiali di gestione delle suddette società. Nel caso di società di persone la maggioranza dei soci deve essere composta da ingegneri e architetti iscritti all'albo.

Alle società di cui al presente articolo sono equiparate le associazioni tra professionisti purchè la maggioranza degli associati siano ingegneri o architetti iscritti all'albo.

Art. 3.

Le società e le associazioni tra professionisti di cui agli articoli precedenti sono sottoposte a tutti gli effetti alla normativa vigente in materia di esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, in quanto applicabile.

Tali società ed associazioni devono dare comunicazione della loro costituzione al Consiglio dell'ordine ove ha sede la società. Il Consiglio provvederà ad iscrivere in appositi elenchi differenziati per le società di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

I professionisti che prestino la loro opera in posizione subordinata presso le società di cui alla presente legge e nell'ambito della normativa che disciplina il lavoro subordinato sono soggetti alle norme deontologiche che derivano dall'iscrizione agli albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile. L'utilizzazione dell'opera intellettuale dei predetti professionisti deve avvenire in forme compatibili con la dignità e l'autonomia del singolo professionista.

Art. 5.

Le società di ingegneria non possono in nessun caso esercitare attività di intermediazione per le prestazioni di opera intellettuale tra i professionisti iscritti negli albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile ed i richiedenti le prestazioni meramente professionali.

Art. 6.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le associazioni tra professionisti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.